



IL TRIBUNALE DI ASTI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Dott. Francesco Donato | Presidente |
| Dott. Monica Mastrandrea | Giudice relatore |
| Dott. Teresa Maria Francioso | Giudice |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso con il quale la Astigiana Autotrasporti società consortile cooperativa in liquidazione, p. iva 01033880053, con sede legale in via Asti, piazza Cattedrale n. 2, in persona dei liquidatori, elettivamente domiciliata in Asti, via Giobert n. 9 presso lo studio dell'avv. Camillo Gorla, ha proposto domanda *ex art.* 161, comma 6, l.fall.;

esaminati atti e documenti allegati;

OSSERVA

1. Con ricorso ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall. depositato in data 27.10.2014, la società istante Astigiana Autotrasporti consortile cooperativa in liquidazione ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di produzione della proposta, del piano e della documentazione.

La proposta formulata dalla società istante ha carattere liquidatorio ed è incentrata sulla liquidazione di tutte le sostanze patrimoniali della società (sostanze finanziarie disponibili, immobilizzazioni, crediti). In sintesi, il piano concordatario prevede: il pagamento integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e di quelli privilegiati, il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 11,73% degli importi vantati.

A corredo della domanda sono stati depositati, tra gli altri, i seguenti documenti:

- copia della determina dei liquidatori autenticata da notaio del 26.9.2014;
- relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società aggiornata al 21.12.2014 inclusiva di stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- piano di concordato;
- relazione del professionista attestatore, dott.ssa De Finis, in ordine alla veridicità dei dati aziendali ed alla fattibilità del piano, ai sensi dell'art. 161, l. fall.

1

2. La proposta di concordato preventivo è stata regolarmente approvata ai sensi degli artt. 151 e 161, l. fall., come risulta dalla documentazione in atti.

Secondo il nuovo testo dell'art. 163, l. fall., al Tribunale è demandato il compito di valutare le condizioni di ammissibilità della proposta, previa valutazione della "correttezza dei criteri di formazione delle classi", nonché della fattibilità *prima facie* del piano concordatario con una valutazione critica e ragionata imperniata su un controllo di legalità non solo formale, il tutto a garanzia della completa ed effettiva informazione dei creditori. Ne consegue che il controllo sulla ritualità coinvolge il previo accertamento in ordine all'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale di un atto: pertanto, il giudice delegato è tenuto a compiere una verifica preventiva della proposta concordataria, al fine di vagliarne la legittimità non solo meramente formale, ma anche sostanziale. Pertanto, in tale fase, il Tribunale è tenuto ad esplicitare e motivare la coerenza dei criteri e delle metodologie osservate nei detti controlli preventivi volti a valutare la fattibilità del piano, anche in ragione della idoneità dell'attestazione del professionista ad assolvere alla funzione certificativa che le è propria. Peraltro, la valutazione in ordine alla fattibilità non riguarda la convenienza della proposta, concernendo, quest'ultima, un (diverso) giudizio di merito, come tale sottratto al vaglio del Tribunale. Infatti, l'esame in ordine alla fattibilità del concordato ha ad oggetto una valutazione meramente prognostica circa la possibilità di realizzazione della proposta. Al riguardo, al Tribunale è attribuito il compito di verificare la fattibilità giuridica del concordato, esprimendo giudizio negativo in ordine alla sua ammissibilità quando le modalità di attuazione previste siano incompatibili con norme inderogabili. Viceversa, le valutazioni in ordine alla fattibilità economica del concordato, presentando fisiologicamente margini di opinabilità perché scaturenti da un giudizio di tipo prognostico, devono essere riservate ai creditori debitamente informati.

3. Nel caso di specie, deve premettersi che il piano concordatario in esame non si discosta dalla ordinarietà dei concordati c.d. liquidatori con cessione, nella misura in cui prevede la totale cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società oltre che la riscossione dei crediti derivanti anche da rapporti commerciali, al fine di consentire il pagamento per intero dei creditori privilegiati ed in misura percentuale del 11,73% di quelli chirografari.

Il professionista attestatore, richiamando le norme di cui agli artt. 161, 67 e 28 l. fall., ha dichiarato, quanto al possesso del requisito di indipendenza, "di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'impresa debitrice, dei suoi soci, dei creditori in genere e degli altri soggetti comunque interessati all'esito della procedura; di non vantare credito verso la società ricorrente per il periodo anteriore al conferimento dell'incarico; (...) di non aver prestato direttamente od indirettamente, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato od autonomo in favore della debitrice ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo".

In merito alle verifiche eseguite, nella relazione si specifica che è stata correttamente svolta l'attività di verifica della veridicità dei dati aziendali quanto alle immobilizzazioni materiali e finanziarie, ai crediti ed alle disponibilità che possano derivare dalla riscossione dei crediti vantati dalla società, alle disponibilità liquide. Inoltre, si evidenzia come le valutazioni siano state prudenziali con riferimento in particolare al credito vantato verso Baglietto s.a.s. dal momento che questa risulta aver depositato accordo di

ristrutturazione (il credito predetto è stato svalutato del 50%). Il professionista attestatore ha inoltre dato atto della circostanza per cui gran parte della liquidità sociale risulti realizzabile dall'incasso dei crediti da società assoggettate a procedure concorsuali che vedono il loro concludersi entro il 30.4.2018. A fronte di tale circostanza il professionista ritiene congruo il piano di concordato presentato dalla odierna ricorrente in un arco temporale che consenta di effettuare le dismissioni e/o le vendite relative agli altri crediti o immobilizzazioni. I tempi sono così stimati: fino a 6 mesi per soddisfare i crediti prededucibili, fino a 24 mesi per soddisfare i crediti privilegiati, fino a 36 mesi per soddisfare la percentuale dei crediti chirografari.

In definitiva, dalla attestazione di fattibilità del piano redatta dal professionista non emergono elementi di inidoneità della relazione, la quale si presenta atta ad assolvere alla funzione di certificazione cui è destinata. Detta relazione, peraltro, dà conto delle verifiche effettuate in merito alla corretta quantificazione dell'attivo concordatario ed alla esatta indicazione e classificazione del passivo.

In tale contesto, dunque, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare che sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Peraltro, va poi rilevato che, trattandosi di una proposta concordataria con cessione dei beni, è evidente che la fattibilità del piano è correlata al presumibile valore di realizzo dei beni ceduti ed alla corrispondenza del passivo alla realtà dei dati esposti: circostanze, queste, che il Collegio, nella presente fase, non può ulteriormente verificare e che saranno oggetto di puntuale ed attenta verifica da parte del commissario giudiziale (sia in ordine alla verifica approfondita sull'effettiva esigibilità dei crediti, sia in ordine alla verifica di ulteriori aspetti relativi all'eventuale esistenza di profili di responsabilità di gestione e all'eventuale compimento di atti pregiudizievoli alla massa dei creditori).

Il commissario esporrà i risultati di tale approfondita verifica nella relazione prevista dall'art. 172, l. fall., al fine di rendere ai creditori esaustive informazioni.

Il quadro così delineato porta a ritenere, allo stato degli atti, che la proposta concordataria soddisfi i requisiti di cui all'art. 163, l. fall. e che possa, dunque, essere sottoposta alla valutazione del ceto creditorio.

In conclusione, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 160, 1° e 2° comma, e 161, l. fall.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo come da proposta avanzata da Astigiana Autotrasporti consortile cooperativa in liquidazione

DELEGA

alla procedura la dott.ssa Monica Mastrandrea

NOMINA

commissari giudiziali l'avv. Roberto Ponchione e la dott.ssa Patrizia Goffi



DISPONE

la convocazione dei creditori per il giorno 1.7.2015, ore 12:00

FISSA

al 20.6.2015 il termine per la comunicazione ai creditori del presente decreto

STABILISCE


in giorni quindici, decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto, il termine entro il quale la società è tenuta a depositare in cancelleria la somma di euro ~~45.~~ 45.000,00, quale anticipo delle spese di procedura.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 28.5.2015.

Il giudice relatore
Monica Mastrandrea



Il Presidente
Francesco Donato



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 29/05/2015

IL CANCELLIERE
Funzionario Giudiziario
LA ROSA CLOTILDE

